



COMUNE DI ALBERA LIGURE
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 8

ORIGINALE / COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ***PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL PERIODO 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO TARI PER L'ANNO 2026.***

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **LUGLIO** alle ore 21.00 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	LOVOTTI Renato	SI	
2	SORLINO Valter	SI	
3	GAZZOLI Giovanna	SI	
4	BANCHERO Roberto	SI	
5	BIGLIERI Fabiana	SI	
6	VERGAGNI Stefania	NO	SI
7	DAGLIO Ilaria	SI	
8	MARCENARO Mauro	SI	
9	BISIO Valentino	SI	
10	CERDA Luca	SI	
11	NEGRUZZO Fabio	SI	
	TOTALE	10	1

Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico MASSACANE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Renato LOVOTTI – Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

*REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenico MASSACANE*

*REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Renato LOVOTTI*

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, stabilisce che «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

CONSIDERATO che, con successiva delibera n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2" e che con la delibera n.7/2024/R/RIF recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato Sezione Seconda, nn. 10548,10550,10734,10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità n. 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative", ARERA ha approvato modifiche ed integrazioni al suddetto metodo tariffario MTR-2;

VISTA altresì la successiva delibera n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-3, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-3 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare i modelli e il tool approvato con la Determina n. 1/DTAC/2025 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina del 7 novembre 2025 n. 1 DTAC/2025 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il terzo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2026 e 2027, in ragione del fatto che l'MTR-3 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-3, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR-2 del secondo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, dall'art. 7 del metodo MTR-2 è ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-3, con l'attribuzione del compito di validazione del PEF in capo all'ente territorialmente competente (ETC);

ATTESO che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO altresì, che il metodo MTR-3 prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del limite di crescita in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026-2027 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- della valorizzazione del coefficiente CRla ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie in ciascun anno (2025, 2026) per la determinazione del parametro relativo al limite di crescita, come previsto ai sensi dell'art. 4 MTR-3;

CONSIDERATO che il metodo MTR-3 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno 2024 e 2025, ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati

dalla riforma ambientale, all'attivazione di diverse forme di erogazione del servizio e/o da maggiori costi previsti per l'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica del nuovo appalto;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020 e ss.mm.ii, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina del 7 novembre 2025 n. 1 DTAC/2025;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2026;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre

1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che ha introdotto una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

DATO ATTO che il Comune di Abera Ligure ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10/02/2026;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 26/05/2023 e riservato il suo eventuale aggiornamento nei termini di legge;

DATO ATTO che il Comune di Albera Ligure, ha ricevuto, in data 14/07/2026 prot. n. 1163, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (CSR) di Novi Ligure, in qualità di Ente Territorialmente Competente, il PEF "grezzo" per il periodo 2026-2029, comprensivo degli allegati di legge;

VISTO dunque il PEF pluriennale 2026/2029, allegato alla presente deliberazione, composto dai seguenti documenti:

Allegato 1) – PEF 2026/2029 e Tool di calcolo MTR-3 2026-2029;

Allegato 2) – Relazione di accompagnamento 2026-2029;

Allegato 3) – Dichiarazione Veridicità Gestore;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2026 ammonta ad € 97.745,00, di cui € 74.538,00 per Costi Variabili ed € 23.207,00 per Costi Fissi;

RITENUTO quindi di procedere ad approvare le seguenti tariffe TARI per l'anno 2026, i cui criteri e modalità di calcolo in stretta attinenza alla inerente normativa sono previsti e specificati nel piano tariffario sopra richiamato e riepilogate nell'Allegato 4);

DATO ATTO della necessità di prevedere, in sede di approvazione delle tariffe TARI, le scadenze ed il numero delle rate in cui è possibile suddividere il versamento del tributo;

RITENUTO di prevedere che la riscossione della TARI per l'anno 2026 dovrà essere effettuata in osservanza ed attuazione delle seguenti scadenze, con possibilità di versamento della TARI 2026 in un'unica soluzione entro il 31/10/2026:

- acconto TARI 2026: 30/09/2026;
- saldo TARI 2026: 30/11/2026;

VISTI il T.U. all'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) ed il D. Lgs. 118/2011;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi ai sensi di legge

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che il Piano Economico Finanziario TARI 2026/2029 del Comune di Albera Ligure, di cui all'Allegato 1) alla presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2026, per un importo complessivo, per l'anno 2026, di € 97.745,00, di cui € 74.538,00 per Costi Variabili ed € 23.207,00 per Costi Fissi.
3. Di dare atto che il PEF 2026-2029 è stato elaborato secondo il modello ARERA.
4. Di approvare le tariffe TARI 2026 relative alle utenze domestiche e non domestiche, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5-quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2026, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione.
6. Di stabilire che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2026 saranno riscossi in 2 rate consecutive, alle seguenti scadenze, con possibilità di versamento della TARI 2026 in un'unica soluzione entro il 31/10/2026:
 - acconto TARI 2026: 30/09/2026;
 - saldo TARI 2026: 30/11/2026.
7. Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%.

8. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2026, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.

9. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, al fine di garantire la tempestività delle relative attività istituzionali.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Renato LOVOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenico MASSACANE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Responsabile della pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 26/08/2026 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 26/08/2026

Il Segretario Comunale
f.to Domenico MASSACANE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 24/07/2026

Il Segretario Comunale
f.to Domenico MASSACANE

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000 il _____

Addì, _____

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo

Albera Ligure, lì 26/08/2026

Il Segretario Comunale
Domenico MASSACANE

